



*Termine di referendum: 6 luglio 2017*

---

## **Legge federale sul controllo federale delle finanze (Legge sul Controllo delle finanze, LCF)**

### **Modifica del 17 marzo 2017**

---

*L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,*  
visto il messaggio del Consiglio federale del 7 settembre 2016<sup>1</sup>,  
*decreta:*

I

La legge del 28 giugno 1967<sup>2</sup> sul Controllo delle finanze è modificata come segue:

#### *Ingresso*

visto l'articolo 173 capoverso 2 della Costituzione federale<sup>3</sup>;

#### *Art. 1 cpv. 2, terzo periodo, e 2<sup>bis</sup>*

<sup>2</sup> ... Può rifiutare mandati speciali, se compromettono l'indipendenza e l'imparzialità della sua ulteriore attività di verifica o lo svolgimento del programma di revisione.

<sup>2bis</sup> Comunica per scritto all'organo che gli ha conferito il mandato speciale se lo accetta o lo rifiuta. In caso di rifiuto ne indica i motivi.

#### *Art. 2 cpv. 2, primo e terzo periodo*

<sup>2</sup> (*Concerne soltanto il testo tedesco*) ... In caso di grave violazione dei doveri d'ufficio, previa consultazione della Delegazione delle finanze delle Camere federali il Consiglio federale può destituire il direttore prima della scadenza del mandato. ...

1 FF 2016 6385

2 RS 614.0

3 RS 101

*Art. 4* Permessi di testimoniare e produrre documenti

Il direttore del Controllo federale delle finanze è competente a concedere il permesso di testimoniare e produrre documenti ufficiali in un procedimento giudiziario. Egli ne informa con un anticipo di cinque giorni feriali il capo del Dipartimento competente per l'affare di cui si tratta.

*Art. 11* Servizi di revisione interna dell'Amministrazione federale centrale

<sup>1</sup> I servizi di revisione interna dell'Amministrazione federale centrale sono competenti per la vigilanza finanziaria nel loro ambito. Dal profilo amministrativo sono direttamente subordinati alla direzione del Dipartimento o dell'Ufficio a cui sono aggregati, ma nell'adempimento dei loro compiti specialistici sono autonomi e indipendenti. I loro regolamenti sottostanno all'approvazione del Controllo federale delle finanze. Il Controllo federale delle finanze può proporre al Consiglio federale la creazione di servizi di revisione interna.

<sup>2</sup> Il Controllo federale delle finanze valuta periodicamente l'efficacia dei servizi di revisione interna e ne cura il coordinamento. Può pubblicare documentazioni tecniche a supporto delle verifiche, in particolare in relazione al metodo di lavoro e al modo di procedere. Può emanare istruzioni sulla collaborazione dei servizi di revisione interna alla verifica del conto di Stato. I servizi di revisione interna gli trasmettono per conoscenza i programmi annuali di revisione e tutti i rapporti di verifica.

<sup>3</sup> I servizi di revisione interna presentano ogni anno alla direzione del Dipartimento o dell'Ufficio e al Controllo federale delle finanze un rapporto in cui informano in merito ai seguenti punti:

- a. la portata e gli aspetti più importanti della loro attività di revisione;
- b. gli accertamenti e le valutazioni rilevanti;
- c. lo stato di attuazione delle raccomandazioni di particolare rilevanza e, se del caso, i motivi della loro mancata attuazione.

<sup>4</sup> Se i servizi di revisione interna constatano irregolarità sostanziali o di rilevante importanza finanziaria o particolari anomalie, ne informano senza indugio la direzione del Dipartimento o dell'Ufficio e il Controllo federale delle finanze.

<sup>5</sup> Il Controllo federale delle finanze promuove la formazione e la formazione continua dei collaboratori dei servizi di revisione interna dell'Amministrazione federale centrale.

*Art. 12 cpv. 1, secondo periodo*

<sup>1</sup> ... Nel contempo sottopone il rapporto di verifica completo al capo del Dipartimento interessato.

*Art. 13 cpv. 2-4*

<sup>2</sup> Se constatata irregolarità nell'organizzazione, nella gestione amministrativa o nell'adempimento dei compiti, il Controllo federale delle finanze lo comunica agli uffici e organi interessati che assumono compiti interdepartimentali. A seconda dei

problemi rilevati, informa in particolare l'Amministrazione federale delle finanze, l'Ufficio federale del personale, l'Ufficio federale dell'informatica e della telecomunicazione, l'Organo direzione informatica della Confederazione, l'Ufficio federale delle costruzioni e della logistica, la Cancelleria federale o l'Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza.

<sup>3</sup> Se constatata lacune o difetti nella legislazione, ne informa l'Ufficio federale di giustizia.

<sup>4</sup> Le unità amministrative interessate redigono per il Controllo federale delle finanze un rapporto sulle misure da esse adottate.

*Art. 14 cpv. 1, terzo periodo, 2, 2<sup>bis</sup>, 3, primo periodo, 3<sup>bis</sup> e 4*

<sup>1</sup> ... Contestualmente comunica alle Commissioni della gestione o alla Delegazione della gestione le irregolarità sostanziali constatate nella gestione e ne informa il capo del Dipartimento competente. ...

<sup>2</sup> Dopo che la Delegazione delle finanze ha trattato il rapporto di verifica del Controllo federale delle finanze, quest'ultimo può pubblicarlo assieme al parere dell'organo oggetto della verifica.

<sup>2<sup>bis</sup></sup> Gli organi oggetto della verifica comunicano al Controllo federale delle finanze, ogni anno e immediatamente dopo la scadenza dei termini di attuazione, lo stato di attuazione delle raccomandazioni alle quali esso ha attribuito la massima rilevanza.

<sup>3</sup> Il Controllo federale delle finanze riferisce ogni anno alla Delegazione delle finanze e al Consiglio federale sulla portata e sugli aspetti più importanti della sua attività di revisione, su accertamenti e valutazioni rilevanti, come pure sulle raccomandazioni non ancora attuate e sui motivi della loro mancata attuazione. ...

<sup>3<sup>bis</sup></sup> Se il Controllo federale delle finanze constata che raccomandazioni della massima rilevanza non sono state attuate entro i termini impartiti, ne informa il capo del Dipartimento o, se le raccomandazioni sono rivolte al Dipartimento, il Consiglio federale. Se si prevede che le raccomandazioni non possano essere attuate entro i termini, la comunicazione avviene prima della scadenza degli stessi. In seguito spetta al capo del Dipartimento interessato comunicare al Controllo federale delle finanze lo stato di attuazione delle raccomandazioni.

<sup>4</sup> Sulla base delle raccomandazioni non ancora attuate indicate nei rapporti annuali del Controllo federale delle finanze, il Consiglio federale si assicura che sia dato seguito alle contestazioni concernenti la regolarità e la legalità, e che le proposte nell'ambito delle verifiche della redditività siano attuate.

*Art. 15 cpv. 2 e 3*

<sup>2</sup> *Concerne soltanto il testo tedesco*

<sup>3</sup> Se il Controllo federale delle finanze constata particolari anomalie o irregolarità sostanziali o di rilevante importanza finanziaria, ne informa, oltre i servizi interessati, il capo del Dipartimento competente e il capo del Dipartimento federale delle finanze. Se le irregolarità constatate concernono la gestione finanziaria di servizi del Dipartimento federale delle finanze, ne devono essere informati il presidente della

Confederazione o il vicepresidente del Consiglio federale. Contemporaneamente, il Controllo federale delle finanze informa la Delegazione delle finanze. Se lo ritiene opportuno, può informare il Consiglio federale anziché il capo del Dipartimento competente.

*Titolo prima dell'art. 18 e art. 18*

*Abrogati*

II

<sup>1</sup> La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

<sup>2</sup> Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Consiglio degli Stati, 17 marzo 2017

Il presidente: Ivo Bischofberger

La segretaria: Martina Buol

Consiglio nazionale, 17 marzo 2017

Il presidente: Jürg Stahl

Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz

Data della pubblicazione: 28 marzo 2017<sup>4</sup>

Termine di referendum: 6 luglio 2017

<sup>4</sup> FF 2017 2145